



Comune di Porto Torres

Area ambiente, protezione civile, polizia locale

Determinazione del Dirigente

N. 470 / 2025 Data 21/02/2025

OGGETTO:

Servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè per il periodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028. Affidamento alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. e impegno di spesa – CIG B5BCC44A02.

Il sottoscritto Dott. John Frank Fois, Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale, nominato con decreto sindacale n. 8 del 10/10/2024, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Richiamata la deliberazione di C. C. n. 78 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027.

Dato atto che con deliberazione di G. C. n. 5 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2025/2027, che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Premesso che il Comune di Porto Torres, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, intende dar continuità al servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè, attualmente in essere dall'annualità 2021 e affidato alla società *in house* Multiservizi Porto Torres S.r.l., con sede in Porto Torres Piazza Umberto I°, con la formula dell' "*in house providing*", al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

Dato atto che in materia di affidamento *in house* di servizi, il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, ha introdotto, con l'articolo 7, una specifica disciplina che, pur riproponendo in parte la precedente dettata dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta alcuni elementi di novità.

Visto in particolare l'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*" che recita:

1. le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

2. le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizio forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del nuovo codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della

congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

3. *l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”.*

Visto inoltre l'art. 17 del D. Lgs n. 201 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Affidamento a Società in house*” il quale recita: “*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a Società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs 175 del 2016*”;

Dato atto che il Comune di Porto Torres, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la produzione di alcuni servizi strumentali alle finalità pubbliche perseguite mediante proprie società interamente partecipate.

Considerato che la Multiservizi Porto Torres S.r.l. è stata costituita con atto pubblico del 09/07/2008 e nel contesto normativo sopra descritto, in ottemperanza agli obblighi quivi previsti, si è provveduto alla disamina dello statuto della Multiservizi Porto Torres S.r.l. con l'obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per il mantenimento dell'affidamento diretto *in house* dei servizi affidati.

Considerato inoltre che Multiservizi Porto Torres S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti comunitari per la gestione *in house*, ovvero:

- **prevalenza dell'attività svolta verso i soci:** gli Enti Locali soci debbono essere i primari destinatari dell'attività svolta dalla società;
- **controllo analogo:** un controllo esercitato dal Comune socio sulla società paragonabile a quello che lo stesso esercita sui propri servizi. La società deve infatti poter essere considerata una *longa manus* dell'Ente socio;
- **assenza di partecipazione diretta di capitali privati,** ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Considerato che in esito all'istruttoria effettuata la società Multiservizi Porto Torres S.r.l., nella veste di società a totale partecipazione comunale, si configura quale società *in house* in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia in ordine all'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Visto il Capitolato prestazionale approvato con determinazione dirigenziale n. 66/2025 del 13/01/2025, allegato al presente atto, dove vengono indicate dettagliatamente tutte le attività e le modalità realizzative delle stesse che verranno utilizzate, o comunque reputate sufficienti per la corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Vista la nota della società *in house* Multiservizi Porto Torres S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 2025/2312 del 15/01/2025, con la quale comunica la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo annuo di € 255.500,00 oltre IVA ai sensi di legge, secondo i termini e le condizioni riportate nel capitolato prestazionale.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 259/2025 del 31/01/2025 con la quale, al fine di consentire l'espletamento di tutte le fasi propedeutiche all'affidamento del nuovo servizio, è stato prorogato alla società Multiservizi Porto Torres S.r.l., agli stessi patti e condizioni, il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè per il periodo dal 01/02/2025 al 28/02/2025.

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2025, è stata approvata la proposta deliberativa avente ad oggetto: “*Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè per il periodo dal 1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2028. Affidamento ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 36/2023 e D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. Approvazione relazione istruttoria per l’affidamento in house*”.

Considerato che nella suddetta relazione istruttoria è stata effettuata una valutazione sulla convenienza per l’Ente nell’affidare il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè nella forma *in house*.

Ravvisata la sussistenza della congruità dell’offerta formulata sotto i seguenti profili:

- in ragione della particolare natura del servizio si valuta che, in fase di esecuzione, un servizio unitario consenta di creare le condizioni per uno stesso approccio al benessere dell’animale, per una migliore adeguatezza ed efficienza organizzativa, in termini di flessibilità e uniformità del servizio, che comprende anche tutte le attività connesse alla cura sanitaria degli animali al fine di rendere il gestore unico responsabile del benessere degli stessi;
- di qualità, in quanto la società è in grado di garantire un elevato livello qualitativo del servizio finale, raggiungibile grazie alle competenze e al profilo professionale del personale impiegato, assicurando, in tal modo, un’ottimale utilizzo delle risorse pubbliche.

Verificata, inoltre, la convenienza per la collettività nel caso di affidamento *in house* del servizio in quanto:

- la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di programmazione, pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato;
- l’affidamento diretto a propria società partecipata a capitale totalmente pubblico evita l’esternalizzazione degli eventuali profitti d’impresa;
- la società possiede tutte le professionalità e le risorse tecniche ed organizzative per l’esecuzione del servizio richiesto con tempistiche sollecite, consentendo, inoltre, di realizzare un risparmio economico e, di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale di economicità.

Evidenziato, pertanto, che il presente provvedimento viene adottato al fine di garantire l’esecuzione di attività funzionali alla corretta ed efficiente azione amministrativa poiché vengono prestati a supporto delle attività istituzionali dell’Ente, oltre che necessarie al perseguimento di interessi pubblici tesi a soddisfare i bisogni della comunità locale.

Ritenuto che, in ragione di quanto esposto che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 36/2023, sussistono le condizioni per avvalersi della società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per l’affidamento *in house providing* del servizio in oggetto, da eseguirsi secondo quanto indicato nel capitolato prestazionale.

Ritenuto pertanto:

- di poter procedere all’affidamento del servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè alla società *in house* Multiservizi Porto Torres S.r.l., con sede in Porto Torres, Piazza Umberto I°, per il periodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028 - CIG B5BCC44A02;

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000, all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 935.984,00 (IVA inclusa) sul PEG 2025/2027, capitolo 1313004 avente la specifica denominazione: "Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria" così suddiviso:
 - € 261.324,00 - annualità 2025;
 - € 311.710,00 - annualità 2026;
 - € 311.710,00 - annualità 2027;
 - € 51.240,00 - annualità 2028, dove la somma sarà prevista.

Che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 935.984,00 (IVA inclusa) nei confronti della società *in house* Multiservizi Porto Torres S.r.l.

Considerato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_44114120 con scadenza in data 07/05/2025, attestante la regolarità della Società in relazione al pagamento dei contributi.

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. John Frank Fois, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente;
- non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art.16 del D.Lgs 36/2023;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto.

Visti:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 36/2023;
- il D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- il Regolamento per il controllo delle società partecipate non quotate approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 31/07/2017;
- gli artt. 36 e 38 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè è il seguente:

- € 261.324,00 - annualità 2025;
- € 311.710,00 - annualità 2026;
- € 311.710,00 - annualità 2027;
- € 51.240,00 - annualità 2028.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione;

- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

D E T E R M I N A

- di affidare**, per i motivi descritti in premessa, alla società *in house* Multiservizi Porto Torres S.r.l., per il periodo dal 1 marzo 2025 al 29 febbraio 2028 il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè, per un importo complessivo pari ad € 935.984,00 (IVA inclusa) - CIG B5BCC44A02;
- di impegnare** la spesa complessiva di € 935.984,00 (IVA inclusa) sul PEG 2025/2027, capitolo 1313004 avente la specifica denominazione: *“Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria”* secondo i riferimenti contabili di seguito riportati;
- di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di contabilità pubblica;
- di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di gestione dei canili comunali siti in località Andriolu e Monte Rosè è il seguente:
 - € 261.324,00 - annualità 2025;
 - € 311.710,00 - annualità 2026;
 - € 311.710,00 - annualità 2027;
 - € 51.240,00 - annualità 2028.
- di comunicare** alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l., la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
- di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* – sottosezione *provvedimenti amministrativi*”, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013;
- di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il Dirigente ad interim
Dott. John Frank Fois

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2025	1313004		261.324,00

	Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria		
Impegno	2026	1313004	311.710,00
	Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria		
Impegno	2027	1313004	311.710,00
	Contratti di servizio per la lotta al randagismo - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria		

ALLEGATI

- DURC (impronta: 1B3ED6E826A2125078E68C116507C04055BD9E2D3D6F0BADBE8B4336E67BECA3)
- **cig multiservizi canili 2025 2028.pdf** (impronta: 36C489C8947CBD60E050346A49814129ADD0A9886B4BAE24CB14B733C6D40BF9)
- **Capitolato prestazionale** (impronta: 72B93BD090E5221CE0E56ADB78E5D6DA0C2CDF7C2C83AFD3748EA9F2786F0A38)
- **Richiesta preventivo** (impronta: 02CACF3255E9A5AAB0DA84724C2D66F3A4CC73044231AFE919B1FE1016E60141)
- **offerta economica** (impronta: CAEDC466075077FD8626E90B8DF0B52926D99AC7E7DCEFA535A056BFA4F93DBC)
- **signed_dichiarazione_requisiti_tecnico_economici_signed.pdf** (impronta: A2A8922880397AD52D9CB2B2880BB3A86FA56E221AB72D1C1ED772A599C75745)
- **signed_Informativa_dati_personali_signed.pdf** (impronta: 81A9B6704FE5E969BEFF90F6E1B5BB41F2CC837257784C893FECF394D841BC84)
- **AREAAP_2025_21.odt.pdf** (impronta: 371A3A062CC8AA045A4E06642E2D4BCC2640406D2E9F6B3716AD39A9FDF7DDCB)
- **CC_2025_3.odt_signed.pdf** (impronta: D6C449EF698AC170D3F0E3864FEF357AA7172E517D6644633015A81DCAE3C8E3)
- **istruttoria_verifica_congruità_2025_2028_2__signed.pdf** (impronta: 9E511EFB4ABF2488BBE7EBD16ACEB13D424E7A980C433A1F0F90B6FB7CB62F0D)